



Legge federale sull'assicurazione malattie

Progetto preliminare

(LAMal)

(Prezzi dei prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione]¹;

visto il parere del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

Minoranza (Heim, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Graf Maya, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia)

Non entrare in materia

I

La legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 37a Centri di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici

I centri di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici sono autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con riferimento a un assicuratore se:

- a. hanno stipulato un contratto con questo assicuratore ai sensi dell'articolo 52b; o
- b. sono tenuti a fornire prestazioni in virtù di una misura del Cantone conformemente all'articolo 45.

RS ...

1 FF 2019 ...

2 FF 2019 ...

3 RS 832.10

Art. 38 primo periodo

Il Consiglio federale disciplina l'autorizzazione per i fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere c-f, i e m. ...

Art. 44 cpv. 1

¹I fornitori di prestazioni non possono esigere remunerazioni superiori alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla convenzione o dall'autorità competente per prestazioni previste dalla presente legge (protezione tariffale).

Art. 45 cpv. 2

² Il capoverso 1 si applica per analogia se un assicuratore non garantisce a tutti i propri assicurati un'offerta appropriata e di alto livello qualitativo per tutti i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici.

Art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3 e 3 primo periodo

¹ Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:

- a. il Dipartimento emana:
 3. disposizioni sull'obbligo d'assunzione di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici;

³ Le analisi e i medicinali possono essere fatturati al massimo secondo le tariffe e i prezzi ai sensi del capoverso 1. ...

Art. 52b Contratti per la consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici

¹ I prezzi determinanti per il calcolo della remunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici sono stabiliti in contratti stipulati tra gli assicuratori e i centri di consegna. Occorre vegliare affinché i prezzi siano adeguatamente strutturati e calcolati secondo le regole dell'economia.

² I centri di consegna e gli assicuratori possono scegliere liberamente le parti contrattuali, sempre che in ogni Cantone sia garantita un'offerta appropriata e di alto livello qualitativo per tutti i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 6 ottobre 1995⁴ sui cartelli.

Minoranza (Heim, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Graf Maya, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia)

³ *L'assicuratore deve trasmettere a un organo designato dal governo cantonale un elenco dei centri di consegna con cui ha stipulato un contratto, nonché i rispettivi contratti.*

Art. 52c Informazione degli assicurati sulla consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici

¹ Gli assicuratori mettono a disposizione degli assicurati un elenco con le seguenti indicazioni:

- a. i centri di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
- b. i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici rimborsabili per ogni centro di consegna.

² Gli assicuratori pubblicano ogni modifica dell'elenco. Gli assicurati devono poter consultare in qualsiasi momento l'elenco aggiornato.

³ Il centro di consegna che non è autorizzato a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con riferimento all'assicuratore presso cui l'assicurato è affiliato deve comunicarlo all'interessato prima di consegnargli un mezzo o un apparecchio diagnostico o terapeutico.

Art. 52d Organo cantonale di controllo per la consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici

¹ Se un assicurato o un centro di consegna constata che un assicuratore non garantisce un'offerta appropriata e di alto livello qualitativo per tutti i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici, può informarne un organo di controllo designato dal governo cantonale.

² L'assicuratore trasmette all'organo cantonale di controllo, su richiesta:

- a. l'elenco dei centri di consegna autorizzati e dei mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici rimborsabili per ogni centro di consegna;
- b. i contratti stipulati con i centri di consegna.

II

Disposizione transitoria della modifica del ...

I centri di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione malattie all'entrata in vigore della modifica del [data] sono considerati autorizzati per tre anni, anche se non hanno stipulato un contratto ai sensi dell'articolo 52b. In tale periodo si applicano gli importi massimi di remunerazione stabiliti nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi, nella versione del [data].

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.